



RETRIBUZIONI PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE EDILI SETTORE EDILE INDUSTRIA

in vigore dal 1° luglio 2023 E.V.R. in vigore dal 1° novembre 2023 al 31 maggio 2024

L	CATEGORIE	STIPENDIO MINIMO	INDENNITÀ DI CONTINGENZA	PREMIO PRODUZIONE	E.D.R.	TOTALE	E.V.R. (*)
7	1^ Categoria Super	1.974,71	533,82	351,73	10,33	2.870,59	65,23
6	1^ Categoria	1.777,23	529,63	321,93	10,33	2.639,12	58,71
5	2^ Categoria	1.481,02	523,35	267,39	10,33	2.282,09	48,92
4	2^ Cat. Ass. Tecnico	1.382,31	521,25	242,58	10,33	2.156,47	45,66
3	3^ Categoria	1.283,56	519,16	222,93	10,33	2.035,98	42,40
2	4^ Categoria	1.155,21	516,43	201,15	10,33	1.883,12	38,16
1	4^ Cat. 1° impiego	987,36	512,87	172,97	10,33	1.683,53	32,61

L'ammontare dell'E.V.R. presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività ed è conforme alle disposizioni previste per l'applicazione del regime fiscale agevolato e quindi soggetto a imposta sostitutiva (art. 1 DPCM 22.01.2013) e successive modifiche e determinazioni in base alla normativa di settore.

^(*) L'E.V.R. viene erogato ai dipendenti delle imprese rientranti nei parametri aziendali e secondo le modalità e la misura determinate dal Verbale di Accordo del 30/10/2023. L' E.V.R. così come determinato e conforme agli artt. 12 e 46 del CCNL 19 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il TFR.